



Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 5 giugno 2026

NON È COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA LA MANCATA
PREVISIONE DELLA PROCEDIBILITÀ A QUERELA DELLA
PERSONA OFFESA PER IL REATO DI VIOLAZIONE DEGLI
OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN CASO DI SEPARAZIONE
O DI SCIoglIMENTO DEL MATRIMONIO

Rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta di prevedere la procedibilità d'ufficio per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.

Lo ha affermato la Corte costituzionale nella [sentenza numero 96](#), depositata oggi, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Varese in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, aventi ad oggetto l'articolo 570-*bis* del codice penale, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ivi previsto.

La Consulta ha respinto la tesi secondo cui la mancata previsione della querela di parte violerebbe i principi di uguaglianza e ragionevolezza, ribadendo l'ampia discrezionalità del legislatore nel definire il regime di procedibilità dei reati, che ha come solo limite la manifesta irrazionalità.

Ponendosi in continuità con i propri precedenti concernenti il regime di procedibilità dell'art. 12 *sexies* della legge n. 898 del 1970, la Corte costituzionale ha ribadito l'esclusione della manifesta irragionevolezza della scelta del legislatore nel senso

della procedibilità d'ufficio e la considerazione che, in mancanza di un *tertium comparationis* idoneo, il ricorso al criterio di ragionevolezza è possibile solo in caso di palese arbitrarietà o manifesta irrazionalità della disciplina normativa, in sé considerata, non ravvisabile nel caso in esame.

Ha valorizzato quale elemento particolarmente significativo, idoneo a escludere l'irragionevolezza dell'opzione legislativa per la procedibilità d'ufficio del reato, il contesto familiare in cui si manifestano le relative condotte, contesto nel quale ben possono verificarsi relazioni in cui si è strutturalmente esposti al rischio di subire pressioni da parte dell'autore del reato o di altri familiari.

La Consulta non ha peraltro mancato di ribadire, in linea con quanto già osservato nella sentenza n. 220 del 2015, la natura frammentaria e disarmonica ancora presente nel sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari, il cui superamento peraltro è rimesso al legislatore.

Roma, 5 giugno 2026